

CORSO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 2023

LEZIONE VI – il contenuto dell’attestazione del Gestore della crisi nel concordato minore

Fabrizio Goia – Dottore Commercialista



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino

Il Gestore della Crisi


- aiuta il debitore nell'elaborazione del piano
- agisce in qualità di Ausiliario del Giudice
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati
- redige la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII
- rilascia l'attestazione di fattibilità del piano
- attesta l'incapienza dei beni su cui alcuni creditori esercitano la prelazione per garantire l'integrità del relativo soddisfacimento, consentendo il loro parziale degrado
- verifica le contestazioni in fase di omologazione
- esegue il concordato

CONCORDATO MINORE


Il **concordato minore** è la denominazione utilizzata dal C.C.I.I. per indicare la nuova procedura concorsuale prevista per il **soggetto non fallibile** con insolvenza caratterizzata da obbligazioni sorte per attività imprenditoriale/professionale

il regime di tale accordo è stato omologato a quello di una procedura concordataria in senso proprio

La disciplina del concordato minore



richiamo della disciplina del concordato preventivo



esigenza di tutelare le particolarità dell'imprenditore minore e del professionista



preferenza per la continuità

Soggetti

- a) professionista
- b) imprenditore minore
- c) imprenditore agricolo
- d) start-up innovative
- e) ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa

× viene escluso il consumatore

Soddisfacimento

Soddisfacimento minimo: soddisfacimento non irrisorio, vale a dire
ECONOMICAMENTE APPREZZABILE

Entro tali limiti il soddisfacimento dovrà avere da una parte la caratteristica di obbligazione pecuniaria e dall'altra potrà avvenire a mezzo di utilità diverse (*i.e. finanza esterna, immobili, ...*)

Aumento del soddisfacimento derivante da finanza esterna in misura APPREZZABILE – non si considera la modalità liquidatoria pura

L'apporto derivante dalla finanza esterna non prevede solamente un'aggiunta pari almeno al 10% rispetto all'attivo ma prevede un CONTRIBUTO CONSISTENTE, ovvero un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo

IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI NON DEVE IN OGNI CASO ESSERE INFERIORE A QUELLO REALIZZABILE ATTRAVERSO LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Continuità

Concetto previsto all'art. 74 co.1
CCII: si tratta di continuità sia
aziendale che professionale

Continuità in quanto
«prosecuzione» e non «ripresa»
È da considerarsi «in continuità»
anche la procedura che prevede
che la maggior parte del
soddisfacimento avvenga tramite
liquidazione di beni

Art. 74 co 3 CCII

- l'art.74 co.3 CCII (come per il concordato preventivo) prevede la possibilità di tener fuori dall'attivo i beni strumentali (non per il professionista) con previsione di pagamento integrale delle rate dei mutui assistiti da garanzia sui beni
- Tale previsione dovrà essere accompagnata da una **attestazione del Gestore della Crisi** con indicazione che tale debito sarebbe pagato anche in caso di liquidazione e che la modalità non lede gli altri creditori

Classi

Art. 74 co. 3 CCII prevede:

- la classazione come «meramente eventuale»
- l'obbligatorietà solo della classe dei creditori muniti di garanzia personale di terzi
- ipotesi del creditore privilegiato degradato (non classe dei creditori soddisfatti con utilità diverse)
- una categoria per l'assuntore
- creditori erariali non interamente soddisfatti ex art. 2 lettera p) CCII

N.B. i criteri devono essere specificati nella relazione particolareggiata (art. 76 co.2 lett.g)

La domanda di concordato minore:

- a. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni**
- b. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte**
- c. Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**
- d. Valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**
- e. Indicazione presumibile dei costi di procedura**

- f. La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori. (Indicare le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori ed inoltre le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni - art. 7 co. 1 della L. 3/2012)**
- g. Il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali**
- h. L'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta (può stabilire il pagamento parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC)**
- i. Indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.**

Allegati alla domanda

- Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute
- Elenco di tutti i beni del debitore
- Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
- Attestazione sulla fattibilità del piano
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia
- Le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente ad una dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, nel caso in cui il debitore eserciti attività d'impresa

Fattibilità

- Il concordato minore presuppone la «fattibilità» del relativo piano: possibilità che la proposta possa essere ragionevolmente attuata anche in termini economici



- la previsione in termini di realizzo, di valutazione dei beni destinati al piano ed in termini di continuità, che si assicuri il raggiungimento delle percentuali promesse

 Cosa ben diversa dal giudizio di convenienza, che invece si riferisce alla vantaggiosità del grado di soddisfacimento promesso rispetto alle aspettative provenienti dall'alternativa liquidatoria

Relazione attestativa

- Scopo della relazione è fornire al Giudice Delegato gli elementi che gli consentano di valutare l'iter adottato per giungere al piano e la completezza della relazione, affinché questo possa assumere il provvedimento sull'ammissibilità del ricorso e l'apertura della procedura
- E' necessario far comprendere i metodi di lavoro e l'acquisizione documentale eseguita, oltre a comunicare la personalità del sovra indebitato, al fine di consentire al Giudice di considerare la meritevolezza del debitore.

Indicando:

- presupposti di ammissibilità
- dichiarazioni preliminari
- narrazione di fatti e delle notizie, desumibile dall'esame della documentazione prodotta dal debitore e da quella acquisita dal Gestore della Crisi
- valutazioni del Gestore
- attestazioni

Analisi delle informazioni assunte

- Le informazioni relative al Professionista incaricato attengono ai requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 28 lett.a) e b) L.F. e D.M. 202/2014
- Le informazioni sulla documentazione esaminata devono contenere specificatamente:
 1. la fonte di provenienza
 2. la data di ottenimento
 3. l'attendibilità del dato

- Le informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore fornite devono individuare:
 1. il livello di stato di crisi
 2. lo squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile
 3. l'incapacità ad adempiere del debitore

- L'analisi della veridicità dei dati deve evidenziare:
 1. le tecniche di revisione utilizzate
 2. l'esistenza delle componenti patrimoniali ed economiche
 3. la verifica dei diritti esistenti e delle obbligazioni assunte
 4. l'informazione sulle verifiche effettuate su base campionaria

Analisi del piano

A. PROIEZIONE TEMPORALE DEL PIANO

L'attestatore verifica che le ipotesi considerate nel piano siano compatibili con la proiezione temporale prevista

B. STRATEGIA DI RISANAMENTO

L'Attestatore esamina i tratti fondanti della strategia adottata con espressione del suo personale convincimento sulla ragionevolezza che il piano potrà raggiungere o meno la finalità per il quale è stato redatto

Giudizio

- Il Giudizio potrà essere positivo o negativo:
 - A. negativo** se si sono verificati rilevanti impedimenti, se mancano alcuni elementi probatori o per mancanza di attendibilità o fondatezza di una delle ipotesi significative sottese al piano
 - B. Positivo:** il piano potrà, in ogni caso, contenere alcune carenze o errori purché questi siano tali da non compromettere la veridicità complessiva della base dati

CASO PRATICO